

ORIGINALE

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 485 del 25-07-2026

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di ANDRIA.

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" istitutiva della TARI;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e tra le funzioni attribuite, ARERA detiene anche la predisposizione e l'aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali";
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali

ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";

VISTE inoltre:

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e, in particolare, l'Allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA del 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'autorità 15/2022/R/rif";
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 05 Agosto 2025 ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo al quadriennio 2026-2029";
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- la deliberazione ARERA n. 376/2025/R/rif del 29 luglio 2025 recante **"Determinazioni in ordine all'aggiornamento della predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo all'ambito tariffario del Comune di Andria, per il biennio 2024-2025.**
- la determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, con cui AGER ha avviato, ai sensi dell'art. 28 della deliberazione n. 363/2021/R/rif come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il procedimento di rideterminazione dei piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 per gli ambiti tariffari di cui all'Allegato A alla medesima determina;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2026 del 13 Aprile 2026, con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;
- la determina del Direttore Generale n. 364 del 24 luglio 2026, recante il "Procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avviato con Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026 in esito alla deliberazione ARERA n. 591/2025/R/RIF del 30 dicembre 2025 e dei ricorsi presentati innanzi al TAR Puglia da parte di taluni gestori notificati ad AGER nei mesi di settembre e ottobre 2024. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di ANDRIA.

TENUTO CONTO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) prevede la determinazione, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), di specifici parametri funzionali alla quantificazione dei costi efficienti e delle entrate tariffarie massime riconoscibili, ed in particolare:

- il fattore b , ossia "il fattore di sharing dei proventi", il cui valore è determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo $[0,2;0,9]$, in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei" (comma 2.2, MTR-3) e che tale raggiungimento sia determinato in funzione dei valori γ_1 e γ_2 assegnati;
- i parametri γ_1 e γ_2 , che esprimono, rispettivamente, il livello di soddisfazione o non soddisfazione in merito agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ed al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- il parametro ρ_a (art. 4, MTR-3), che definisce il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie, composto a sua volta dai diversi coefficienti:
 - il tasso di inflazione programmata, denominato " r_{pi_a} ", definito da ARERA;
 - il coefficiente di recupero della produttività X_a , di competenza dell'ETC, che può essere valorizzato entro l'intervallo $[0.1\%; 0.5\%]$;
 - il coefficiente di potenziamento del servizio K_a , di competenza dell'ETC, che esprime gli obiettivi di consolidamento o miglioramento del servizio, che può essere valorizzato entro il limite del 7%;
 - il coefficiente CRI_a che può essere valorizzato per eventuali maggiori oneri conseguenti alle dinamiche inflattive verificatesi nel biennio precedente e non già intercettate nella precedente predisposizione economico-finanziaria (art. 5.3 MTR-3).

VISTA la Determina del Direttore generale n. 89 del 15 aprile 2026 recante "Criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da utilizzarsi in sede di prima predisposizione all'interno del periodo regolatorio 2026-2029";

DATO ATTO che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, come previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, sono considerate come i valori massimi che, attraverso la TARI, l'Amministrazione Locale può porre a carico degli utenti del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che l'ETC, in ottemperanza al disposto dell'articolo 30.1 del MTR-3, ha condotto a partire dal mese di febbraio 2026 un procedimento strutturato di raccolta dati mettendo a disposizione una piattaforma telematica "Agerservizi", approntata anche a tale scopo da parte dell'Agenzia, che ha previsto anche un sistema di messaggistica per garantire una interlocuzione costante con le parti interessate al fine di rendere il procedimento ampiamente partecipato;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 0000690 del 19/02/2026 indirizzata a tutti i Comuni, in qualità di GTRU del Servizio Rifiuti, avente ad oggetto le nuove modalità operative di raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2026/2029 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, illustrate ai gestori tramite apposito webinar svolto in data 27/02/2026, che hanno previsto l'utilizzo della piattaforma telematica "Agerservizi";

- la nota prot. n. 0000700 del 20/02/2026 indirizzata a tutti i Gestori del servizio di igiene urbana avente ad oggetto le nuove modalità operative di raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2026/2029 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, illustrate ai gestori tramite apposito webinar svolto in data 03/03/2026, che hanno previsto l'utilizzo della piattaforma telematica "Agerservizi";

RICHIAMATE inoltre:

- la documentazione fornita dal Comune attraverso la piattaforma "Agerservizi" e tramite questa conservata agli atti di AGER con prot. n. 30510 del 01/07/2026, necessaria alle attività di verifica e validazione dei dati e dei documenti propedeutici alla predisposizione dei PEF grezzi del servizio rifiuti, oggetto di interlocuzioni tra il Comune e l'ETC;
- la documentazione fornita dal Gestore attraverso la piattaforma "Agerservizi" e tramite questa conservata agli atti di AGER con prot. n. 30421 del 03/06/2026, necessaria alle attività di verifica e validazione dei dati e dei documenti propedeutici alla predisposizione dei PEF grezzi del servizio rifiuti, oggetto di interlocuzioni tra il Gestore e l'ETC;

DATO ATTO che questo ETC con note protocollo n. 0000690 del 19/02/2026 e n. 0000700 del 20/02/2026 ha richiesto ai Gestori i seguenti documenti ai fini della validazione:

per i GTRU:

- Dichiarazione di veridicità, redatta secondo lo schema allegato alla Determina ARERA n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Rendiconto analitico.
- Preconsuntivo se rendicontato.
- Libro inventario.
- Relazione di accompagnamento alla rilevazione dei dati.
- Ogni altra informazione e documentazione utile ad attestare la veridicità e congruenza dei dati trasmessi e funzionali all'aggiornamento del PEF.
- Contratto di appalto/concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (esplicitando eventuali offerte migliorative del servizio).
- Disciplinare di gara e CSA (Capitolato Speciale d'Appalto).

Per i Gestori del servizio di igiene urbana:

- Dichiarazione di veridicità, firmata dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema allegato alla Determina ARERA n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema tipo approvato da ARERA con Determina n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Bilanci approvati.
- Libro cespiti.
- Atti attestanti l'erogazione di eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

DATO ATTO che AGER, in qualità di ETC competente, ha svolto l'attività di validazione ai sensi dell'articolo 7 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, mediante un processo istruttorio strutturato che ha comportato l'acquisizione e l'analisi della documentazione contabile e gestionale, la verifica critica dei prospetti di determinazione del Piano Economico-Finanziario, lo svolgimento di interlocuzioni con i gestori e l'esame delle integrazioni istruttorie prodotte nel corso del procedimento;

DATO ATTO che le verifiche hanno riguardato, in particolare, la riconciliazione dei dati con le fonti contabili obbligatorie, la completezza del perimetro dei costi, la congruità e pertinenza delle componenti economiche e la corretta applicazione della metodologia di cui al MTR-3;

CONSIDERATO che l'ETC competente ha determinato i parametri di propria competenza ai fini della definizione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, in coerenza con quanto previsto dal MTR-3;

DATO ATTO che le eventuali voci di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita valorizzate nel presente provvedimento, comprensive del delta pregresso riferito agli anni 2024-2025 riconosciuto in sede di aggiornamento biennale ai sensi della Delibera ARERA 389/2023/R/rif e s.m.i. e degli importi eccedenti validati da questo Ente il cui recupero è rinviato nelle annualità successive ai sensi del comma 4.3, sono imputate per competenza al singolo gestore avente diritto nei rispettivi anni di riferimento e troveranno completo soddisfacimento - all'interno della disciplina regolatoria - nelle predisposizioni tariffarie successive o, in caso di subentro, tra le componenti di costo non ancora recuperate da corrispondere al gestore uscente ai sensi dell'articolo 21 del MTR-3;

RITENUTO che il PEF così predisposto e condiviso e con i Gestori, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, realizza la copertura di tutti i costi ammissibili, garantendo l'equilibrio economico finanziario della gestione;

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

1) DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026 -2029 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 397/2025/R/rif secondo quanto prescritto dal MTR-3 dell'ambito tariffario del Comune di **ANDRIA**. Si allega la Relazione di validazione e il PEF;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 6 della Delibera n. 397/2025/R/rif;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata Relazione di validazione al Comune di **ANDRIA** affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

4) DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Estensore dell'Atto:
Veronica Monachino

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO MTR-3

(Periodo regolatorio 2026-2029)

Deliberazione 397/2025/R/RIF

Andria

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni redatti a cura di AGER Puglia (capitoli 1,4 e 5), in qualità di Ente territorialmente competente (di seguito anche **ETC**), altri a cura dei gestori operativi (**G**, capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del quadriennio 2026-2029.

L'Ente territorialmente competente è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, unitamente agli altri atti

- piano economico-finanziario (PEF),
- dichiarazioni di veridicità,
- delibera di determinazione del PEF e delle tariffe all'utenza

Suddetti atti complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Sommario

1	PREMESSA (ETC)	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	7
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	8
1.5	Altri elementi da segnalare	9
2	DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI (G).....	11
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	11
2.2	Altre informazioni rilevanti	11
3	DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO (G)	12
3.1	Dati tecnici e potenziamento del servizio	12
3.1.1	Variazioni di perimetro.....	12
3.1.2	Livelli e variazioni della qualità	12
3.2	Fonti di finanziamento	13
3.3	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	13
3.3.1	Dati di conto economico	13
3.3.2	Focus sugli AR e ARSC	13
3.3.3	Componenti di costo previsionali	13
3.3.4	Investimenti	13
3.3.5	Dati relativi ai costi di capitale	14
4	ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ETC)	15
4.1	GESTORE	15
4.2	Comune di ANDRIA.....	19
4.2.1	Premessa generale.....	19
4.2.2	Verifica della completezza documentale	20
4.2.3	Verifica della coerenza, congruità e riconoscibilità dei costi	21
4.2.4	Richieste di integrazione e approfondimenti istruttori	22
4.2.5	Conclusioni	22
5	VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ETC.....	24
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	24
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	29
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K	31

5.1.3	Coefficiente CRI	33
5.2	Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp})	34
5.2.1	Componenti previsionali COnew.....	35
5.2.2	Componenti previsionali COI.....	36
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)	36
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	37
5.3.2	Componenti previsionali CO ₁₁₆	38
5.3.3	Componenti previsionali CQ	38
5.3.4	Componenti previsionali COANT	38
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	39
5.5	Cespiti e costi di capitale	41
5.6	Conguagli.....	42
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	45
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	46
5.9	Rimodulazione dei conguagli	48
5.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	49
5.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	49

1 PREMESSA (ETC)

La presente relazione, a cura dell'Ente Territorialmente Competente individuato nell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito anche "ETC" o "AGER"), è redatta in adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito "MTR-3"), ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2026-2029. La presente relazione è redatta in conformità allo schema tipo approvato dall'Autorità con Determina del 07 novembre 2025 n. 1/2025 – DTAC, recante *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*.

La relazione è volta in particolare a illustrare:

- L'iter istruttorio volto alla validazione e di assunzione delle pertinenti determinazioni effettuato dall'ETC rispetto alla documentazione trasmessa dai soggetti gestori operanti nel bacino;
- l'assunzione delle determinazioni di competenza dell'ETC ai fini della predisposizione dei PEF del bacino tariffario per il III periodo regolatorio di cui al MTR-3.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia è organizzato e disciplinato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, che ha ridefinito il modello organizzativo regionale del settore attraverso l'istituzione dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER).

La normativa regionale ha individuato nell'intero territorio pugliese un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico, attribuendo ad AGER le funzioni di Ente di governo del servizio, con partecipazione obbligatoria della Regione, della Città Metropolitana di Bari e di tutti i Comuni pugliesi. L'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, regolazione, controllo e pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani previste dalla normativa statale e regionale, assicurando il coordinamento unitario delle attività svolte sul territorio regionale.

Al fine di garantire una gestione efficiente dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha inoltre previsto una articolazione territoriale dell'ATO unico attraverso gli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO), costituiti da aggregazioni di Comuni individuate secondo criteri di omogeneità territoriale, efficienza gestionale ed economicità. Gli ARO rappresentano pertanto i bacini territoriali di riferimento per l'organizzazione operativa e l'erogazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mentre le attività di trattamento, recupero e smaltimento sono organizzate e coordinate a livello dell'intero ambito regionale.

In tale assetto organizzativo, ai sensi della normativa regionale vigente, le procedure di affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono svolte dai singoli Comuni o dai Comuni associati nell'ARO di riferimento, operanti mediante la relativa struttura di governance prevista dalla disciplina regionale, mentre AGER esercita le funzioni di coordinamento, controllo e regolazione del sistema, nonché le ulteriori competenze attribuitegli dalla legislazione statale e regionale. Per quanto concerne invece gli impianti e la gestione dei flussi dei rifiuti, AGER svolge le funzioni di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, assicurando il perseguimento degli obiettivi di autosufficienza, prossimità e sostenibilità ambientale definiti dalla pianificazione regionale.

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani è improntata ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, tutela ambientale e sostenibilità, perseguendo gli obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata, recupero di materia e riduzione del ricorso allo smaltimento finale, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di economia circolare.

Nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale e dalla regolazione nazionale emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), AGER svolge altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della predisposizione, verifica e validazione dei Piani Economico-Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), approvato con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif. In tale veste, l'Agenzia è chiamata a svolgere le attività istruttorie finalizzate alla verifica della completezza, della coerenza, della congruità e della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai soggetti gestori e dagli enti coinvolti nella predisposizione tariffaria, assicurando il rispetto dei criteri e dei principi regolatori definiti dall'Autorità. In particolare, l'attività di validazione è finalizzata ad accertare che i costi ammessi a

riconoscimento tariffario siano correttamente determinati sulla base delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, risultino effettivamente riconducibili alle attività incluse nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e rispettino i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità economica posti alla base della regolazione tariffaria. L'attività dell'ETC assume pertanto un ruolo centrale nel procedimento di approvazione tariffaria, in quanto finalizzata a garantire l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni utilizzate per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, nonché la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel MTR-3, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio, di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e all'articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai fini della predisposizione dei PEF relativi al terzo periodo regolatorio 2026-2029, AGER ha coordinato le attività di raccolta, verifica e validazione dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai soggetti operanti nel ciclo integrato dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale, avvalendosi del supporto tecnico-specialistico di ANEA – Associazione Nazionale Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti. Tale supporto è stato finalizzato ad assicurare uniformità metodologica, omogeneità istruttoria e coerenza applicativa nell'attuazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità per l'intero territorio regionale.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario oggetto dell'aggiornamento del PEF coincide con il comune di Andria.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il sistema di gestione dei rifiuti nel Comune di Andria risulta articolato secondo il seguente assetto:

- La gestione operativa dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché di spazzamento e lavaggio delle strade, è affidata a un'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) composta da:
 - **GIAL S.r.l.**, in qualità di capogruppo mandataria, con una quota di partecipazione pari al 60%;
 - **SI.ECO S.p.A.**, in qualità di mandante, con una quota di partecipazione pari al 40%.

Il servizio è stato affidato dal Comune di Andria a decorrere dal mese di aprile 2022, mediante procedura a evidenza pubblica. Il relativo rapporto contrattuale è stato successivamente disciplinato dall'atto aggiuntivo sottoscritto il 31 marzo 2022 (Rep. n. 2598). A partire dal mese di febbraio 2023, IMPREGICO S.r.l. è subentrata nell'esecuzione di parte delle attività in qualità di subappaltatore, concorrendo con le imprese facenti parte dell'A.T.I. all'erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana nel territorio comunale.

Attualmente, il servizio è svolto in regime di proroga tecnica, ai sensi del contratto sottoscritto tra le parti, Rep. n. 144 del 14 settembre 2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo gestore e nel rispetto della normativa vigente.

Nel prosieguo della presente relazione, l'A.T.I. costituita da GIAL S.r.l. e SIECO S.p.A., unitamente a IMPREGICO S.r.l. per le attività affidate in subappalto, sarà complessivamente indicata, per semplicità espositiva, con il termine «**Gestore**».

- **Comune di Andria**, titolare delle attività di gestione tariffaria e dei rapporti con l'utenza (CARC), nonché dell'attività di trattamento e smaltimento rifiuti.

Si evidenzia che né il Gestore, né il Comune di Andria dispongono di impianti propri destinati alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e che, conseguentemente, tutte le operazioni di chiusura del ciclo vengono svolte presso impianti di terzi debitamente autorizzati. I relativi rapporti contrattuali e gli oneri economici connessi al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani risultano direttamente in capo al Comune di Andria.

L'assetto descritto risulta coerente con il modello organizzativo della gestione dei rifiuti vigente nella Regione Puglia, caratterizzato dalla separazione tra le attività di raccolta e trasporto, affidate al gestore del servizio, e le attività di trattamento e chiusura del ciclo, disciplinate attraverso il sistema impiantistico regionale e la regolazione dei flussi esercitata da AGER, quale Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto concerne gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani a servizio del Comune di Andria, il modello organizzativo vigente nella Regione Puglia prevede una netta separazione tra le attività di raccolta e trasporto, svolte nell'ambito dell'ARO di riferimento, e le attività di trattamento, recupero e smaltimento finale, coordinate a livello dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale da AGER, anche mediante la regolazione dei flussi verso gli impianti autorizzati.

Il rifiuto urbano residuo indifferenziato (EER 20.03.01) viene conferito presso impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) individuati dal sistema regionale, dove vengono effettuate le operazioni di selezione e trattamento finalizzate al recupero delle frazioni valorizzabili, alla produzione di combustibile solido secondario (CSS) e alla successiva destinazione delle frazioni residue agli impianti di recupero energetico o di smaltimento finale.

La frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU) è destinata ad impianti di trattamento biologico autorizzati, nei quali viene sottoposta a processi di compostaggio e/o digestione anaerobica finalizzati al recupero di materia e alla produzione di ammendanti compostati e, ove previsto, di biogas e biometano.

Le frazioni secche valorizzabili derivanti dalla raccolta differenziata, quali carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, metalli e multimateriale, sono conferite a piattaforme convenzionate e impianti di selezione e recupero individuati nell'ambito del sistema regionale e dei consorzi di filiera del sistema CONAI. In tali impianti vengono effettuate le operazioni di selezione, valorizzazione e avvio al riciclo delle singole frazioni merceologiche, consentendo il recupero di materia e la successiva re-immissione dei materiali nei relativi cicli produttivi.

In particolare:

- la carta e il cartone sono conferiti a piattaforme convenzionate COMIECO per le operazioni di selezione e successivo avvio al riciclo presso cartiere autorizzate;
- gli imballaggi in plastica sono avviati a impianti di selezione convenzionati con il sistema COREPLA, ove vengono separati per polimero e destinati alle successive operazioni di recupero e riciclo;
- il vetro viene conferito a piattaforme convenzionate con il sistema COREVE per le attività di selezione e preparazione al riciclo presso le vetrerie;

- gli imballaggi metallici sono destinati alle filiere di recupero coordinate dai relativi consorzi nazionali di settore (RICREA e CIAL).

L'assetto impiantistico complessivamente utilizzato dal Comune risulta coerente con il modello organizzativo delineato dalla L.R. Puglia n. 24/2012 e s.m.i., con la pianificazione regionale vigente e con il sistema di regolazione dei flussi definito da AGER, perseguendo gli obiettivi di autosufficienza, prossimità, recupero di materia ed economia circolare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7.3 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, AGER Puglia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto ad acquisire dai soggetti coinvolti nella gestione del servizio e nella predisposizione tariffaria tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione, verifica e validazione del Piano Economico Finanziario relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029. L'attività di raccolta documentale è stata finalizzata a consentire all'Ente Territorialmente Competente lo svolgimento delle verifiche previste dal MTR-3 in ordine alla completezza, coerenza, congruità e attendibilità dei dati trasmessi, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità. A tal fine, il gestore del servizio e il Comune hanno trasmesso la documentazione prevista dalla regolazione vigente, secondo gli schemi tipo approvati dall'Autorità con Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, sono stati acquisiti:

- La trasmissione del set completo di dati e delle informazioni economiche, patrimoniali, tecniche e gestionali necessarie alla determinazione delle componenti tariffarie riconosciute dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), compilato dai soggetti competenti per le rispettive attività e responsabilità;
- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo approvato dall'Autorità (Allegato 2 alla Determina n. 1/DTAC/2025), contenente la descrizione dell'assetto gestionale del servizio, l'illustrazione dei criteri adottati per la valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo, nonché tutte le informazioni necessarie alla comprensione delle scelte effettuate nella predisposizione del PEF e delle istanze eventualmente formulate ai sensi della regolazione vigente;

- le dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi, predisposte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatte in conformità agli schemi tipo approvati dall'Autorità (Allegati 3 e 4 alla Determina n. 1/DTAC/2025), sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti competenti e finalizzate ad attestare la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni fornite;
- la documentazione amministrativa, contabile e gestionale sottostante alle attestazioni prodotte, comprensiva delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, dei contratti di servizio, degli atti di affidamento, dei libri cespiti, dei bilanci, dei prospetti di dettaglio e di ogni ulteriore elemento ritenuto necessario ai fini della riconciliazione dei dati dichiarati e dello svolgimento delle attività istruttorie di validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente.

La documentazione acquisita ha costituito la base informativa sulla quale AGER ha sviluppato le successive attività di verifica e validazione previste dal MTR-3, finalizzate ad accertare la corretta individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, la loro riconducibilità alle attività ricomprese nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché la coerenza delle informazioni trasmesse con le risultanze delle fonti contabili e amministrative di riferimento.

1.5 Altri elementi da segnalare

Con la deliberazione 29 luglio 2025, n. **376/2025/R/rif**, adottata all'esito dell'istruttoria relativa all'aggiornamento della predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Andria per il biennio 2024-2025, ARERA ha rilevato la presenza di profili di incoerenza rispetto alla disciplina tariffaria applicabile e ha concluso con esito negativo la verifica di coerenza regolatoria della proposta trasmessa. In conseguenza di tale esito, l'Autorità ha disposto, per entrambe le annualità 2024 e 2025, l'invarianza dei costi riconosciuti rispetto all'annualità 2023 e l'esclusione di incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale, in conformità a quanto già previsto dal punto 2 della deliberazione n. 194/2025/R/rif.

La deliberazione ha comunque fatto salva la facoltà dell'Ente territorialmente competente di sottoporre all'Autorità una nuova predisposizione tariffaria per il biennio 2024-2025, qualora ritenuta necessaria ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione,

purché elaborata nel rispetto della disciplina regolatoria vigente e corredata degli atti e degli elementi istruttori richiesti.

ARERA ha, inoltre, stabilito che l'eventuale differenza tra i corrispettivi effettivamente applicati all'utenza nel biennio 2024-2025 e quelli risultanti dalle determinazioni assunte con la deliberazione n. 376/2025/R/rif debba essere recuperata a beneficio dell'utenza in occasione della prima approvazione tariffaria utile, mediante la valorizzazione dei pertinenti conguagli.

In attuazione delle citate disposizioni, la predisposizione tariffaria relativa al terzo periodo regolatorio è stata elaborata tenendo distinti i due effetti economici riferiti al biennio 2024-2025 e prevedendo, conseguentemente, la valorizzazione delle seguenti partite di conguaglio:

- una partita di conguaglio di segno negativo, ricondotta alla componente **RC_{RETT}**, finalizzata alla restituzione all'utenza dei maggiori importi eventualmente fatturati nel biennio 2024-2025 rispetto ai corrispettivi determinati in applicazione della deliberazione n. 376/2025/R/rif;
- una distinta partita di conguaglio di segno positivo, valorizzata nella componente **RC_{FATT}**, destinata a recepire gli effetti della nuova predisposizione tariffaria relativa al biennio 2024-2025, approvata da AGER, in qualità di Ente territorialmente competente, con provvedimento n. 364 del 24 luglio 2026, allegato alla presente relazione sub **Allegato n. 3**.

La distinta valorizzazione delle due partite di conguaglio consente di rappresentare separatamente, da un lato, gli importi da restituire all'utenza e, dall'altro, gli effetti economici derivanti dalla revisione della predisposizione tariffaria relativa al biennio 2024-2025, effettuata al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e successivamente approvata dall'Ente territorialmente competente. Tale impostazione garantisce la corretta determinazione dei conguagli ed evita ogni duplicazione nel riconoscimento dei costi.

La predisposizione risulta, pertanto, coerente con le determinazioni assunte dall'Autorità e assicura il corretto raccordo tra gli importi fatturati nel biennio 2024-2025, i costi riconosciuti ai fini tariffari e le risultanze della successiva attività istruttoria svolta dall'Ente territorialmente competente.

2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI (G)

I contenuti del presente capitolo sono inclusi nella documentazione trasmessa dai soggetti gestori che svolgono attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani del bacino tariffario oggetto della presente predisposizione. In particolare, le informazioni concernenti l'organizzazione del servizio, le modalità di svolgimento delle attività operative, le caratteristiche della gestione, gli assetti impiantistici e gli ulteriori elementi descrittivi della gestione sono contenute nella documentazione allegata alla presente relazione (**Allegato 1** – Relazione di accompagnamento del Gestore e **Allegato 2** – Relazione di accompagnamento del Comune), predisposta dai rispettivi soggetti competenti nell'ambito del procedimento di validazione previsto dalla metodologia tariffaria MTR-3. L'Ente Territorialmente Competente ha acquisito tale documentazione, verificandone la coerenza complessiva rispetto al perimetro gestionale oggetto della presente predisposizione tariffaria, assumendola quale principale fonte informativa per la redazione del presente capitolo. Rimane ferma la responsabilità dei singoli gestori in ordine alla veridicità, completezza e correttezza delle informazioni e dei dati trasmessi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del MTR-3.

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO (G)

I contenuti del presente capitolo sono inclusi nella documentazione trasmessa dai soggetti gestori che svolgono attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani del bacino tariffario oggetto della presente predisposizione. In particolare, le informazioni concernenti l'organizzazione del servizio, le modalità di svolgimento delle attività operative, le caratteristiche della gestione, gli assetti impiantistici e gli ulteriori elementi descrittivi della gestione sono contenute nella documentazione allegata alla presente relazione (**Allegato 1** – Relazione di accompagnamento del Gestore e **Allegato 2** – Relazione di accompagnamento del Comune), predisposta dai rispettivi soggetti competenti nell'ambito del procedimento di validazione previsto dalla metodologia tariffaria MTR-3. L'Ente Territorialmente Competente ha acquisito tale documentazione, verificandone la coerenza complessiva rispetto al perimetro gestionale oggetto della presente predisposizione tariffaria, assumendola quale principale fonte informativa per la redazione del presente capitolo. Rimane ferma la responsabilità dei singoli gestori in ordine alla veridicità, completezza e correttezza delle informazioni e dei dati trasmessi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del MTR-3.

3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio

3.1.1 *Variazioni di perimetro*

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3.1.2 *Livelli e variazioni della qualità*

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3.2 Fonti di finanziamento

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3.3.1 Dati di conto economico

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3.3.2 Focus sugli **AR** e **ARSC**

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3.3.3 Componenti di costo previsionali

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3.3.4 Investimenti

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

3.3.5 Dati relativi ai costi di capitale

Con riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si rinvia integralmente a quanto riportato nelle Relazioni di accompagnamento predisposte dal Gestore operativo e dall'Amministrazione comunale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

4 ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ETC)

In coerenza con l'assetto gestionale del servizio precedentemente descritto e con la ripartizione delle competenze tra i soggetti operanti nel bacino tariffario del Comune di Andria, le attività di verifica e validazione previste dal MTR-3 sono state svolte con riferimento sia al gestore affidatario del servizio di igiene urbana, per le attività di propria competenza, sia al Comune di Andria, per le componenti economiche e gestionali direttamente sostenute e rilevanti ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario.

L'attività istruttoria è stata pertanto condotta mediante l'analisi coordinata della documentazione, dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai due soggetti, al fine di verificare la completezza, la coerenza, la congruità e la corretta imputazione delle componenti di costo e di ricavo considerate nella predisposizione tariffaria, nonché la loro conformità alle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3).

Nei paragrafi che seguono si riportano gli esiti delle attività di validazione svolte dall'Ente Territorialmente Competente, distintamente per ciascun soggetto interessato, evidenziando il percorso istruttorio seguito, le verifiche effettuate, gli eventuali approfondimenti richiesti e le conclusioni raggiunte ai fini della validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029.

4.1 GESTORE

In coerenza con l'assetto gestionale del servizio precedentemente descritto e con la ripartizione delle competenze tra i soggetti operanti nel bacino tariffario del Comune di Andria, le attività di verifica e validazione previste dal MTR-3 sono state svolte con riferimento sia al gestore affidatario, per le attività di propria competenza, sia al Comune di Andria, per le componenti economiche e gestionali direttamente sostenute e rilevanti ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF).

L'attività istruttoria è stata condotta mediante l'analisi coordinata della documentazione, dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai due soggetti, al fine di verificarne la completezza, la coerenza, la congruità e la corretta imputazione ai fini della predisposizione tariffaria, nonché la conformità alle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3).

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state determinate in coerenza con i costi effettivamente sostenuti nell'anno contabile di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 8 del MTR-3. A tal fine, sia per il gestore sia per il Comune di Andria sono stati predisposti specifici strumenti di raccolta dati che hanno consentito la riconciliazione sistematica tra le componenti tariffarie utilizzate ai fini del PEF e le corrispondenti risultanze delle fonti contabili obbligatorie, rappresentate in particolare dal bilancio d'esercizio e dal libro cespiti, assicurando la piena tracciabilità delle informazioni utilizzate.

AGER ha sviluppato un apposito portale (AGERservizi) tramite il quale i gestori hanno potuto comunicare la documentazione e interloquire con i referenti per i chiarimenti e verifiche necessarie.

Preliminarmente alla somministrazione dei formulari di raccolta dati ai gestori, sono state promosse da AGER attività formative/informative utili per la corretta rappresentazione dei dati e delle informazioni da fornire nonché i riferimenti per eventuali necessità di supporto e assistenza.

Sul sito istituzionale sono state inoltre pubblicate le registrazioni dei webinar che hanno illustrato il quadro regolatorio di riferimento ed il vademecum con le indicazioni pratiche sui principali dati richiesti e sulle modalità di compilazione.

In apposita sezione sul portale AGERservizi sono state pubblicate specifiche FAQ per coadiuvare i gestori alla corretta redazione della documentazione richiesta.

Inoltre, il portale è dotato di chat che ha permesso una interazione diretta tra gestori e referenti che hanno preso in carico la relativa attività di validazione.

La metodologia di riclassificazione dei dati ai fini tariffari si articola in una sequenza di passaggi logici finalizzati a garantire la piena riconciliazione tra le fonti contabili e le componenti di costo rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

In primo luogo, le voci desunte dalle fonti contabili obbligatorie vengono riclassificate nelle componenti tariffarie previste dal MTR-3, considerando i valori al lordo delle poste rettificative, così da assicurare la piena riconciliazione tra i dati contabili di origine e le grandezze utilizzate nel modello tariffario.

Successivamente vengono individuate e rappresentate le poste rettificative necessarie per adeguare i dati contabili ai criteri previsti dalla regolazione tariffaria.

Infine, a valle dell'applicazione delle rettifiche regolatorie, viene determinato il valore dei costi ammissibili al riconoscimento tariffario, corrispondente ai costi efficienti riconosciuti dal metodo. In tale fase si procede all'esclusione delle componenti ritenute inefficienti o già remunerate attraverso altre fonti di ricavo, nel rispetto dei principi di corretta determinazione dei costi riconoscibili in tariffa.

L'intero processo metodologico consente pertanto di garantire la piena coerenza tra i dati contabili della gestione e le grandezze tariffarie utilizzate per la predisposizione del PEF, rendendo trasparente e verificabile il percorso che conduce dalle risultanze contabili ai costi efficienti riconosciuti dalla regolazione.

I valori riportati nelle tabelle dei precedenti capitoli 2 e 3 costituiscono l'esito del procedimento di validazione svolto dall'Ente Territorialmente Competente e sintetizzano le risultanze delle attività istruttorie descritte nel presente paragrafo.

L'attività di validazione dei dati economici relativi al periodo regolatorio 2026-2029 è stata svolta mediante un articolato insieme di verifiche sui dati contabili dell'esercizio 2024 rendicontati dal gestore e dal Comune di Andria. Tali verifiche possono essere ricondotte alle seguenti macro-tipologie:

- a) **Verifiche di completezza**, finalizzate ad accertare la corretta e integrale compilazione del file di Raccolta Dati Tariffari (RDT) predisposto da ARERA per l'elaborazione tariffaria MTR-3, nonché la presenza della documentazione a supporto dei dati dichiarati.
- b) **Verifiche di coerenza**, finalizzate a verificare la correttezza, l'uniformità e la coerenza logica delle informazioni riportate nel file RDT predisposto da AGER, anche quando le medesime informazioni risultano rappresentate in sezioni differenti o utilizzate per finalità diverse, al fine di evitare fenomeni di doppia contabilizzazione ovvero di omessa valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo. Tali verifiche si articolano in:
 - verifica della conformità alle disposizioni metodologiche e regolatorie emanate da ARERA, con particolare riferimento alla corretta classificazione delle componenti tariffarie e alla loro coerenza con le serie storiche disponibili;

- verifica della continuità dei criteri di rendicontazione adottati rispetto alle precedenti raccolte dati tariffarie, al fine di individuare eventuali variazioni metodologiche o scostamenti significativi adeguatamente motivati.

c) **Verifiche di congruità**, finalizzate ad accertare la corrispondenza tra i dati riportati nel file RDT predisposto da AGER, dal gestore e dal Comune di Andria e le risultanze delle rispettive fonti contabili obbligatorie. Tali verifiche si fondano sull'analisi dei prospetti di riconciliazione tra dati tariffari e dati di bilancio, nonché sulla verifica della tracciabilità e della corretta imputazione delle poste economiche e patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

Nel corso dell'istruttoria sono state svolte interlocuzioni con i gestori anche con la finalità di modificare/integrare le informazioni fornite come previsto dal comma 7.4 della Deliberazione 397/2025/R/RIF con particolare riguardo a:

- correttezza dei meccanismi allocativi dei costi/ricavi e degli investimenti
- esaustività delle poste rettificative dei costi e del patrimonio
- adeguata rendicontazione delle eventuali componenti previsionali da introdurre e/o congruare rispetto alle predisposizioni tariffarie precedenti

All'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 30.1 del MTR-3, nell'ambito della procedura partecipata tra il gestore affidatario e l'Ente Territorialmente Competente, AGER ritiene positivamente conclusa l'attività di validazione, avendo accertato, con riferimento sia al gestore sia al Comune:

- a) la completezza della documentazione trasmessa, risultando acquisito l'intero set informativo necessario all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del terzo periodo regolatorio, comprensivo di tutti gli allegati e della documentazione richiesta dalla disciplina regolatoria vigente;
- b) la congruità, la coerenza e la correttezza dei dati trasmessi, risultando gli stessi elaborati e rappresentati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) e delle ulteriori indicazioni emanate da ARERA.

L'intero procedimento di validazione è stato svolto secondo modalità partecipate tra AGER, il gestore affidatario e il Comune. Tutte le richieste di chiarimento formulate dall'Ente

Territorialmente Competente, le risposte fornite dal gestore e dal Comune, la documentazione integrativa acquisita, nonché le risultanze delle verifiche istruttorie e le minute di validazione contenenti le valutazioni tecniche emerse nel corso dell'istruttoria, sono state integralmente tracciate e archiviate da AGER, garantendo la piena ricostruibilità del procedimento che ha condotto alla determinazione dei valori riconosciuti ai fini tariffari.

Si precisa, infine, che i dati trasmessi dalle tre società attualmente coinvolte nell'erogazione del servizio — GIAL S.r.l., SI.ECO S.p.A. e IMPREGICO S.r.l. — sono stati consolidati e rappresentati unitariamente nel tool di calcolo, nel quale il soggetto gestore è identificato con la denominazione della società capogruppo mandataria, GIAL S.r.l.

4.2 Comune di ANDRIA

4.2.1 Premessa generale

L'attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal Comune di Andria è stata svolta in conformità alle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), approvato con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, nonché nel rispetto delle disposizioni attuative contenute nella Determina DTAC n. 1/2025.

L'intero processo di verifica è stato condotto secondo i principi generali che caratterizzano il procedimento di validazione attribuito all'Ente Territorialmente Competente, finalizzato ad accertare la completezza, la coerenza, la congruità e la correttezza dei dati utilizzati per la predisposizione del Piano Economico Finanziario, garantendo che i costi ammessi a riconoscimento tariffario risultino effettivamente riconducibili alle attività comprese nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e siano determinati nel rispetto delle disposizioni regolatorie vigenti. In particolare, l'attività istruttoria è stata orientata a verificare che le componenti di costo esposte dal Comune risultassero:

- adeguatamente supportate da evidenze contabili e documentali verificabili;
- coerenti con le risultanze delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo;
- riferibili ad attività comprese nel perimetro regolato del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- prive di componenti non ammissibili o espressamente escluse dal riconoscimento tariffario;

- determinate secondo criteri oggettivi, trasparenti e ripercorribili;
- conformi alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 16 e seguenti del MTR-3.
- L'attività di validazione è stata articolata nelle seguenti fasi.

4.2.2 Verifica della completezza documentale

In una prima fase si è proceduto alla verifica della completezza della documentazione trasmessa dal Comune, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7.3 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif e dagli schemi tipizzati approvati dall'Autorità per la raccolta e la trasmissione dei dati necessari alla predisposizione tariffaria. A tal fine AGER ha reso disponibile ai Comuni un portale dedicato attraverso il quale sono stati richiesti i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di validazione, con l'obiettivo di acquisire tutti gli elementi utili alla ricostruzione delle componenti di costo e alla verifica della loro ammissibilità ai fini tariffari.

In particolare, sono stati richiesti:

- rendiconto analitico dell'esercizio 2024 con evidenza dei capitoli di entrata e di spesa;
- eventuale preconsuntivo 2025;
- libro cespiti, ove presente;
- documentazione relativa ad eventuali oneri previsionali;
- relazione di accompagnamento;
- contratti di servizio e relativi atti integrativi;
- disciplinari di affidamento e documentazione di gara;
- eventuale documentazione integrativa ritenuta utile ai fini della validazione;
- tool di raccolta dati predisposto secondo gli schemi ARERA;
- eventuali progetti o programmi di sviluppo rilevanti ai fini tariffari.

La documentazione utilizzata nell'ambito dell'istruttoria di validazione risulta composta dai seguenti elaborati trasmessi dal Comune in data 1° luglio 2026:

- Rendiconto 2024 – Entrate e spese per capitoli;
- Rendiconto 2025 – Entrate e spese per capitoli;
- Relazione di accompagnamento;
- Contratto di servizio e relativo atto aggiuntivo;
- File di raccolta dati "RDT MTR-3 Comune".

Dall'analisi effettuata è emerso che la documentazione minima richiesta dal quadro regolatorio risultava integralmente presente e idonea a consentire l'avvio delle attività di verifica e validazione.

4.2.3 Verifica della coerenza, congruità e riconoscibilità dei costi

Successivamente si è proceduto all'analisi di merito delle informazioni trasmesse, finalizzata a verificare la corretta applicazione dei criteri di riconoscimento dei costi previsti dal MTR-3.

L'attività è stata svolta attraverso un percorso istruttorio condiviso con il Comune, nel corso del quale sono stati richiesti chiarimenti, approfondimenti e integrazioni documentali ogniqualvolta si rendesse necessario ricostruire puntualmente la natura delle singole componenti economiche dichiarate. Le verifiche effettuate hanno riguardato in particolare:

- l'attinenza delle voci di costo alle attività rientranti nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- la corretta classificazione delle componenti tariffarie secondo le categorie previste dal MTR-3;
- la coerenza tra i dati riportati nei tool di raccolta e le risultanze delle fonti contabili ufficiali;
- la ricorrenza e la stabilità delle componenti di costo dichiarate;
- l'assenza di costi estranei al servizio o non ammissibili ai fini tariffari;
- l'esclusione delle poste rettificative previste dalla regolazione;
- il rispetto delle disposizioni relative agli accantonamenti e agli oneri non riconoscibili.

In particolare, è stata verificata l'assenza di costi non ammissibili ai sensi dell'articolo 8.3 del MTR-3, nonché l'assenza di componenti riferibili ad attività esterne al perimetro regolato.

Parimenti è stata verificata la corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 del Metodo, accertando l'assenza di accantonamenti eccedenti quelli consentiti dalla regolazione, fatta salva la disciplina espressamente prevista dal Metodo stesso. L'analisi delle fonti contabili ha evidenziato una struttura informativa sufficientemente dettagliata e coerente, tale da consentire la riconciliazione delle componenti economiche dichiarate con la documentazione amministrativo-contabile prodotta dal Comune.

4.2.4 Richieste di integrazione e approfondimenti istruttori

Nel corso delle attività di validazione sono emerse alcune necessità di approfondimento che hanno richiesto specifiche interlocuzioni con il Comune. Con riferimento all'inserimento dei valori degli affidamenti al netto dell'IVA è stata richiesta al Comune la correzione di tali dati. Il Comune ha corretto il dato. È stato segnalato al Comune che nel rendiconto l'importo relativo a M1-P4-m102 è inferiore a quanto riportato nel file di raccolta dati relativi ai costi. Il Comune ha modificato capitolo (M1-P4-m101) e importo.

Riscontrato che a differenza di quanto dichiarato in relazione i dati 2025 non coincidono con i dati 2024 ma complessivamente aumentano del 14,65%, è stato richiesto al Comune di fornire la base dati da cui sono desunti o se confermata l'assenza di un preconsuntivo approvato, di modificare i dati e riportare i dati 2024. Il Comune ha trasmesso la base dati 2025.

4.2.5 Conclusioni

A conclusione del percorso istruttorio e a seguito dell'acquisizione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste in data 6 luglio 2026, è stata effettuata una verifica finale sull'ultima versione della documentazione trasmessa dal Comune. Le attività svolte hanno consentito di accertare:

- la coerenza delle componenti di costo dichiarate rispetto alle fonti contabili di riferimento;
- la corretta riconducibilità dei costi alle attività incluse nel perimetro regolato del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la conformità delle componenti economiche ai criteri di ammissibilità previsti dal MTR-3;
- la ricorrenza e la ragionevolezza delle principali voci di costo considerate;

- l'assenza di elementi ostativi al riconoscimento tariffario delle componenti validate. Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, delle verifiche effettuate e dei chiarimenti forniti nel corso dell'istruttoria, l'esito complessivo delle attività di validazione deve ritenersi positivo, risultando soddisfatti i requisiti di completezza, coerenza, congruità e verificabilità richiesti dalla regolazione ARERA ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

5 VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ETC

Conclusa l'attività di validazione dei dati trasmessi dai gestori, descritta nella sezione precedente, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle determinazioni di propria competenza ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e nella Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, l'attività istruttoria svolta dall'Ente Territorialmente Competente ha riguardato la definizione dei parametri e dei coefficienti necessari alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, con specifico riferimento al coefficiente di recupero della produttività (X), al fattore di potenziamento (K) e al coefficiente di recupero dell'inflazione (CRI), nel rispetto dei criteri, delle condizioni applicative e degli intervalli di valorizzazione stabiliti dall'Autorità.

L'ETC ha inoltre provveduto alla valutazione delle componenti previsionali di costo ammissibili ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del MTR-3, alla verifica della corretta determinazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, alla valorizzazione dei fattori di sharing b e ω , nonché alla quantificazione e gestione delle componenti di congruaggio maturate nelle annualità pregresse.

Le attività istruttorie sono state infine integrate dalle valutazioni necessarie a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assicurando la sostenibilità del servizio e la corretta copertura dei costi riconosciuti per ciascun ambito tariffario.

Le determinazioni adottate dall'ETC nell'ambito di ciascuna delle attività sopra richiamate sono illustrate nei paragrafi che seguono, con indicazione dei criteri e delle motivazioni sottostanti alle scelte effettuate, in conformità con l'obbligo di motivazione previsto dalla normativa regolatoria vigente.

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi dell'art. 4 del MTR-3, in ciascun anno del periodo regolatorio 2026-2029, il limite alla crescita delle entrate tariffarie è definito dalla seguente formula:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove il parametro ρ_a rappresenta il limite massimo di incremento percentuale annuale delle entrate tariffarie e, ai sensi del comma 4.2 del MTR-3, è determinato dalla seguente formula:

$$\rho_a = RPI_a - X_a + K_a$$

Dove:

- **RPI_a** rappresenta l'incremento tariffario riconosciuto in ragione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo nell'anno a , fissato dall'Autorità nella misura dell'1,9%, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 480/2025/R/ri;
- **X_a** rappresenta il coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 6 del MTR-3 all'interno dell'intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5%, che riduce il limite di crescita tariffaria in misura proporzionale agli obiettivi di efficientamento attesi;
- **K_a** rappresenta il coefficiente di potenziamento del servizio, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, finalizzato a riconoscere eventuali incrementi del limite di crescita tariffaria connessi al miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali del servizio.

La formulazione sopra richiamata riflette la logica sottesa al metodo tariffario: la crescita delle entrate tariffarie è riconosciuta in misura corrispondente all'inflazione programmata (RPI_a), al netto del recupero di produttività richiesto al gestore mediante il coefficiente X_a . Eventuali incrementi ulteriori possono essere riconosciuti esclusivamente in presenza di interventi di potenziamento o miglioramento del servizio, valorizzati attraverso il coefficiente K_a .

La determinazione dei valori puntuali dei coefficienti sopra richiamati costituisce una prerogativa dell'Ente Territorialmente Competente ai sensi degli artt. 4-6 del MTR-3 e deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto delle specificità dell'ambito tariffario, degli obiettivi perseguiti e delle condizioni economico-finanziarie della gestione.

Nei paragrafi che seguono sono illustrati i criteri adottati da AGER ai fini della valorizzazione dei coefficienti previsti dal metodo tariffario.

Si ritiene preliminarmente necessario descrivere le modalità dei parametri di performance previsti nel MTR-3, da cui dipende la quantificazione dei parametri ricompresi nella formula del limite alla crescita tariffaria.

I. Costo unitario effettivo “ $CUEff_{a-2}$ ”

Il costo unitario effettivo $CUEff_{a-2}$ è definito, ai sensi del comma 6.3 del MTR-3, dalla seguente relazione:

$$CUEff_{a-2} = \frac{\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}}{q_{a-2}}$$

dove $\sum TV_{a-2}$ e $\sum TF_{a-2}$ rappresentano rispettivamente la somma delle entrate tariffarie variabili e fisse dell'ambito tariffario nell'anno $a - 2$, e q_{a-2} è la produzione complessiva di rifiuti urbani del medesimo anno espressa in tonnellate. Ai fini della presente predisposizione tariffaria, l'anno $a-2$ coincide con l'esercizio 2024. I valori assunti a riferimento, come dichiarati dal Gestore, sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 1: Costo unitario effettivo - Comune di Andria

ENTRATE TARIFFARIE 2024	TV ₂₀₂₄	15.106.693
	TF ₂₀₂₄	4.530.741
	T ₂₀₂₄	19.637.433
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₄	43.504
Costo Unitario Effettivo	Cueff ₂₀₂₄ [cent€/kg]	45,14

Il valore ottenuto, pari a **45,14 cent€/kg**, rappresenta il costo medio unitario delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'anno 2024, espresso in termini di costo riconosciuto per chilogrammo di rifiuto prodotto. Tale indicatore sintetizza il livello di costo della gestione e costituisce il parametro di riferimento per le successive valutazioni di efficienza previste dal metodo tariffario.

II. Benchmark di riferimento

Il benchmark di riferimento è stato assunto in misura pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile pubblicata sul portale GEROPA del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale scelta assicura la massima oggettività, trasparenza e verificabilità del parametro di confronto, in quanto il fabbisogno standard rappresenta l'indicatore ufficiale del costo efficiente del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato a livello nazionale mediante metodologie statistiche che

tengono conto delle specifiche caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche e organizzative dei singoli enti locali.

Per il Comune di Andria, il benchmark così determinato risulta pari a **40,30 cent€/kg**. Tale valore si colloca in misura inferiore rispetto al costo unitario effettivo della gestione, pari a **45,14 cent€/kg**, evidenziando uno scostamento contenuto tra il costo riconosciuto in tariffa e il parametro di efficienza individuato dalla normativa di riferimento.

Tabella 2: Benchmark di riferimento - Comune di Andria

Benchmark di riferimento	Bench ₂₀₂₄ [cent€/kg]	40,30
--------------------------	----------------------------------	-------

III. Coefficiente $\gamma_{1,a}$

Il coefficiente $\gamma_{1,a}$, in conformità alle disposizioni del MTR-3, è determinato in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e costituisce un indicatore del grado di compliance della gestione rispetto agli obiettivi ambientali nazionali e comunitari, ai sensi dell’art. 3.1 del Metodo.

La valutazione è considerata soddisfacente qualora la percentuale di raccolta differenziata conseguita nell’anno a-2 risulti superiore all’obiettivo individuato dall’Ente Territorialmente Competente, mentre è considerata non soddisfacente qualora tale obiettivo non venga raggiunto.

Ai fini della presente predisposizione tariffaria, AGER ha assunto quale valore obiettivo la percentuale di raccolta differenziata prevista dall’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, pari al 65% dei rifiuti urbani prodotti. Tale scelta risponde all’esigenza di orientare progressivamente la gestione verso il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

Con riferimento all’annualità assunta a base della presente analisi (2024), il Comune di Andria ha conseguito una percentuale di raccolta differenziata pari al **75,6%**, superiore alla soglia di efficienza del 65%; conseguentemente, la valutazione del parametro γ_1 è stata classificata come **soddisfacente**.

La valorizzazione puntuale del coefficiente $\gamma_{1,a}$ è stata effettuata mediante interpolazione lineare tra i livelli di massima e minima performance individuati dall'ETC, secondo i parametri riportati nella tabella seguente.

Tabella 3: Parametro γ_1 - Comune di Andria

Definizione parametro γ_1	% RD	γ_1
Valore max	70%	0,0
Valore soglia	65%	-0,2
Valore min	50%	-0,4
Valore Comune di Andria	76%	0,0

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, il livello di raccolta differenziata conseguito dal Comune di Andria consente di ritenere raggiunto l'obiettivo individuato dall'ETC. Pertanto, il giudizio attribuito al parametro risulta **soddisfacente** e il coefficiente $\gamma_{1,a}$, determinato mediante interpolazione lineare, è valorizzato in misura pari a **0,00**.

IV. Coefficiente $\gamma_{2,a}$

Il coefficiente γ_2 è stato determinato in conformità alle disposizioni contenute nel MTR-3, tenendo conto del livello di efficacia conseguito dal sistema di raccolta differenziata con riferimento all'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine è stato utilizzato il macro-indicatore R1, disciplinato dall'articolo 6.4 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (RQTR) e richiamato dall'articolo 3.3 del MTR-3 quale parametro di valutazione delle performance ambientali del servizio.

Il macro-indicatore R1 misura la capacità del sistema di gestione di intercettare in maniera efficace le frazioni di imballaggio soggette ai sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e di garantirne un adeguato livello qualitativo ai fini dell'effettivo recupero di materia. Esso è determinato come prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette ai sistemi collettivi (Eff_{RDSC}) e la qualità della raccolta medesima (QLT_{RDSC}), secondo la seguente relazione:

$$R1 = Eff_{RDSC} \times QLT_{RDSC}$$

Il valore assunto dal macro-indicatore rappresenta pertanto una misura sintetica dell'efficacia complessiva della filiera della raccolta differenziata degli imballaggi, tenendo conto sia della capacità di intercettazione delle frazioni valorizzabili sia della qualità merceologica dei materiali raccolti, elementi entrambi essenziali per garantire il successivo avvio a riciclo.

Ai sensi del MTR-3, il giudizio associato al parametro γ_2 è considerato soddisfacente qualora il valore di R1 risulti almeno pari a 0,85. La regolazione prevede tuttavia un meccanismo premiale volto a valorizzare i percorsi di miglioramento delle performance ambientali; pertanto, il coefficiente può essere ugualmente considerato soddisfacente anche nei casi in cui, pur in presenza di un valore inferiore alla soglia di eccellenza, il gestore o il bacino tariffario abbiano conseguito gli obiettivi di miglioramento individuati dalla metodologia regolatoria nel periodo di riferimento.

Con riferimento al Comune di Andria, il valore del macro-indicatore R1 calcolato sull'anno di valutazione "a-2" risulta pari a **0,80**, mentre non risulta calcolato il valore rilevato nell'anno base "a-4". Risultando il parametro inferiore alla soglia di soddisfacimento pari a 0,85 individuata dal Metodo, il parametro γ_2 è stato valorizzato come **non soddisfacente**.

Tabella 4: Parametro γ_2 - Comune di Andria

R1_{a-2} (base dati a-4)	n.d.
Classe R1 _{a-2} (base dati a-4)	-
Obiettivo R1 _a	-
Classe Obiettivo R1 _a	-
R1_a (base dati a-2)	0,19
Classe R1 _a (base dati a-2)	H
Obiettivo R1 _{a+2}	0,28
Classe Obiettivo R1 _{a+2}	G
(γ_2)	NON SODDISFACENTE
Valore γ_2	-0,30

Coerentemente con tale valutazione e nel rispetto degli intervalli di valorizzazione previsti dal vigente MTR-3 per i bacini caratterizzati da performance non soddisfacenti, il coefficiente γ_2 è stato determinato pari a **-0,30**.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi dell'art. 6 del MTR-3, il coefficiente di recupero di produttività X_a è determinato dalla seguente formula:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com,a}$$

dove:

- $X_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall’Ente Territorialmente Competente sulla base dei criteri previsti dal Metodo;
- $X_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l’affidamento del servizio.

Con riferimento alla componente $X_{com,a}$ l’art. 6 del MTR-3 prevede che la stessa sia valorizzata sulla base del recupero di efficienza offerto dall’aggiudicatario nell’ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF. Nel caso in esame, gli affidamenti a GIAL SRL S.p.A. sono stati disposti mediante il modello del “*in house providing*” e non derivano da procedure ad evidenza pubblica; conseguentemente, il valore di $X_{com,a}$ è assunto pari a zero. La determinazione della componente $X_{reg,a}$ è effettuata in applicazione della matrice di valutazione prevista dall’art. 6.2 del MTR-3 (di seguito riportata), che consente di individuare il relativo intervallo di valorizzazione sulla base di due elementi:

- il confronto tra il costo unitario effettivo ($CU_{eff,a-2}$) e il benchmark di riferimento ($Bench_{a-2}$);
- la valutazione della qualità ambientale delle prestazioni, espressa dal parametro composito γ_a , determinato come somma dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$:

Figura 1: matrice per calcolo coefficiente X_a

		$CU_{eff,a-2} > Benchmark$	$CU_{eff,a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Il parametro γ_a sintetizza il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali della gestione, tenendo conto sia delle performance conseguite in materia di raccolta differenziata sia dell'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio. Le modalità di determinazione dei parametri richiamati sono state illustrate nei paragrafi precedenti.

Nella tabella seguente sono riportati i valori riscontrati per il Comune di Andria e il conseguente posizionamento all'interno della matrice prevista dal MTR-3.

Tabella 5: Parametro $X_{reg,a}$ - Comune di Andria

Parametri	Valori	Giudizio
$1 + \gamma_a$	0,70	>0,5
CUeff _{a-2} [cent€/kg]	45,14	Cueff>Bench
Bench _{a-2} [cent€/kg]	40,30	
Range parametro X_{reg}	$0,1\% < X_{reg} \leq 0,3\%$	$X_{reg} = 0,22\%$

In applicazione della matrice di cui all'art. 6.2 del MTR-3, il Comune di Andria risulta collocato nel quadrante corrispondente ad un livello di qualità ambientale superiore alla soglia di riferimento e ad un costo unitario effettivo superiore al benchmark. Tale posizionamento determina un intervallo di valorizzazione del coefficiente $X_{reg,a}$ compreso tra lo 0,1% e lo 0,3%. Nell'ambito di tale intervallo, AGER ha ritenuto di assumere il valore minimo pari allo **0,22%**, mediante interpolazione lineare. Tale scelta consente di contemperare gli obiettivi di efficientamento richiesti dal metodo tariffario con le esigenze di sostenibilità economica e organizzativa proprie della fase di start-up della gestione. Si specifica infine che la valorizzazione del parametro X_a è stata estesa in egual misura a tutti i gestori che espletano attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti nel Comune di Andria.

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, il coefficiente di potenziamento del servizio K_a è determinato dalla seguente relazione:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove:

- $K_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente in funzione degli obiettivi di sviluppo e miglioramento del servizio programmati;

- $K_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

La componente $K_{com,a}$ corrisponde al valore eventualmente offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF. Analogamente a quanto illustrato con riferimento al coefficiente X_a , gli affidamenti dei servizi oggetto della presente predisposizione tariffaria sono stati effettuati mediante il modello dell'*in house providing* e non attraverso procedure ad evidenza pubblica; conseguentemente, il valore di $K_{com,a}$ è assunto pari a zero.

La determinazione della componente $K_{reg,a}$ è effettuata sulla base della matrice di valutazione prevista dall'art. 5 del MTR-3, che individua i relativi intervalli di valorizzazione considerando congiuntamente:

- il rapporto tra il costo unitario effettivo ($CU_{eff,a-2}$) e il benchmark di riferimento ($Bench_{a-2}$). Diversamente da quanto previsto per il coefficiente X_a , il confronto viene effettuato applicando una soglia di tolleranza pari al 5%, secondo quanto disposto dal Metodo;
- la tipologia degli obiettivi programmati dall'ETC, distinti tra interventi di consolidamento dei livelli di servizio esistenti e interventi di miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali.

Figura 2: matrice per calcolo coefficiente K_a

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CU_{eff,a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CU_{eff,a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

Sulla base delle valutazioni effettuate e dei parametri riepilogati nella tabella seguente, la gestione del Comune di Andria risulta collocata nello Schema Regolatorio I con riferimento a tutte le annualità del III° periodo regolatorio.

Tabella 6: Parametro $K_{reg,a}$ - Comune di Andria

Parametro $K_{reg,a}$	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
Cueff_{a-2}/Bench_{a-2}	1,120	1,165	1,197	1,239
SCHEMA REGOLATORIO	Schema I	Schema I	Schema I	Schema I
Valore massimo $K_{reg,a}$	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Valore definito $K_{reg,a}$	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Nell'ambito dell'intervallo di valorizzazione previsto dalla regolazione ARERA, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di determinare il coefficiente $K_{reg,a}$ nella misura del **1,5%**, ritenendo che tale valorizzazione risulti coerente con gli obiettivi del servizio perseguiti nel periodo regolatorio. La scelta trova motivazione nella necessità di sostenere il mantenimento e il progressivo rafforzamento delle prestazioni gestionali raggiunte, con particolare riferimento al contenimento del recente andamento decrescente della raccolta differenziata, al miglioramento dell'efficacia dei processi di avvio a riciclo dei rifiuti urbani e al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale previsti dalla regolazione ARERA e, in particolare, dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (RQTR).

Pur permanendo, ai fini della determinazione dei parametri regolatori, una valutazione riconducibile ad una logica di **consolidamento** degli standard di servizio e non di **miglioramento** degli stessi, l'Ente Territorialmente Competente ritiene che le azioni programmate dal gestore siano comunque idonee a determinare un effettivo potenziamento del servizio, tale da giustificare la valorizzazione positiva del fattore **K**, nei limiti massimi consentiti dalla metodologia tariffaria di cui al MTR-3.

5.1.3 Coefficiente CRI

Ai sensi dell'art. 5.3 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può valorizzare, nell'ambito del parametro p_a , il coefficiente **CRI_a**, finalizzato a riconoscere gli effetti dei maggiori oneri sostenuti dai

gestori in conseguenza della dinamica inflattiva registrata nel biennio 2022-2023 e non integralmente intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie. La valorizzazione di tale coefficiente è soggetta al vincolo previsto dal Metodo, secondo cui il valore di CRI_a non può eccedere l'80% del coefficiente di potenziamento del servizio K_a , ossia:

$$CRI_a \leq 0,8 \cdot K_a.$$

Nel caso di specie, l'AGER ha ritenuto di valorizzare per ciascun anno del terzo periodo 2026/29 il coefficiente CRI_a nella misura dello **0,5%**, nel rispetto del suddetto vincolo regolatorio. Tale scelta è motivata dall'esigenza di assicurare la copertura dei maggiori oneri sostenuti dal gestore a seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore, riconosciuti mediante la componente tariffaria CO_{ANT} .

5.2 Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})

Ai sensi dell'art. 10 del MTR-3, approvato con Deliberazione ARERA n. 367/2025/R/rif, i **Costi Operativi Incentivanti (COI)** rappresentano componenti tariffarie di natura eccezionale e aggiuntiva rispetto ai costi operativi ordinariamente riconosciuti dal Metodo, sulla base dei costi desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. Tali componenti sono finalizzate a sostenere e incentivare interventi specifici di miglioramento, potenziamento e sviluppo del servizio che producano benefici concreti e misurabili per gli utenti e per il sistema di gestione dei rifiuti urbani, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica, qualità contrattuale, sostenibilità ambientale ed efficientamento previsti dalla regolazione di settore. La disciplina dei Costi Operativi Incentivanti trova fondamento nell'esigenza di consentire ai gestori di affrontare processi di evoluzione organizzativa e operativa che comportano maggiori oneri non riconducibili alla gestione ordinaria, garantendo al contempo che tali costi siano strettamente correlati a interventi effettivamente realizzati, verificabili e coerenti con gli obiettivi di sviluppo individuati dall'Ente Territorialmente Competente.

In tale contesto, l'art. 10 del MTR-3 distingue due diverse tipologie di componenti incentivanti:

- i **Corrispettivi Operativi Incentivanti (COI^{exp})**, ovvero costi di natura previsionale riferiti a interventi di miglioramento qualitativo, efficientamento gestionale o potenziamento di attività che hanno natura “una tantum” e non sono quindi ricorrenti;

- i **Corrispettivi per Nuovi Servizi (CO_{new}^{exp})**, i quali sono ugualmente costi di natura previsionale per miglioramento della qualità del servizio, ma che al contrario dei COI, hanno natura ricorrente e sistemica.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata al rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal MTR-3. In particolare, gli interventi devono risultare coerenti con la pianificazione di settore e con gli obiettivi individuati dall'ETC, essere adeguatamente motivati e supportati da idonea documentazione tecnica ed economica, nonché consentire la puntuale verifica degli effetti prodotti in termini di miglioramento del servizio, incremento delle performance ambientali o ampliamento delle prestazioni rese all'utenza. L'Ente Territorialmente Competente è pertanto chiamato a svolgere una specifica attività istruttoria volta a verificare l'ammissibilità degli interventi proposti, la ragionevolezza dei costi associati, la loro effettiva natura incrementale rispetto alle attività già riconosciute in tariffa e la coerenza con il quadro programmatico e regolatorio di riferimento.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER Città con riferimento alle singole componenti incentivanti richieste dai gestori, nonché le motivazioni poste alla base del relativo riconoscimento tariffario.

5.2.1 Componenti previsionali CO_{new}

Con riferimento alle componenti previsionali di cui all'art. 10 del MTR-3, i gestori operanti nel ciclo integrato dei rifiuti urbani del Comune di Andria non hanno formulato alcuna richiesta volta al riconoscimento di Corrispettivi per Nuovi Servizi ($CO_{new,exp}$), né hanno rappresentato la necessità di sostenere maggiori oneri di natura previsionale riconducibili all'attivazione di nuovi servizi o all'introduzione di interventi di carattere sistemico finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi delle prestazioni rese all'utenza.

Nel corso dell'istruttoria condotta dall'Ente Territorialmente Competente non sono pertanto emersi elementi tali da giustificare il riconoscimento di costi incrementali associati all'avvio di nuove attività o all'estensione del perimetro dei servizi già ricompresi nell'affidamento vigente. Le attività programmate dai gestori risultano infatti riconducibili all'ordinaria evoluzione della gestione e trovano adeguata copertura nell'ambito delle componenti tariffarie ordinarie previste dal Metodo.

Alla luce di quanto sopra, e in assenza di specifiche istanze supportate dalla documentazione richiesta dalla regolazione vigente, AGER non ha proceduto alla valorizzazione della componente previsionale $CO_{new,exp}$, che risulta pertanto assunta pari a zero per tutte le annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Tale impostazione risulta coerente con i principi del MTR-3, secondo cui il riconoscimento dei costi operativi incentivanti associati a nuovi servizi è subordinato alla dimostrazione dell'effettiva introduzione di attività ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nel perimetro gestionale, nonché alla verifica preventiva della loro ammissibilità da parte dell'Ente Territorialmente Competente.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Analogamente a quanto argomentato per la componente tariffaria $CO_{new,exp}$, i gestori operanti nel ciclo integrato dei rifiuti urbani del Comune di Andria non hanno formulato alcuna richiesta volta al riconoscimento dei costi operativi incentivanti. Pertanto, in assenza di specifiche istanze, AGER, in qualità di ETC, non ha proceduto alla valorizzazione della componente previsionale COI, che risulta pertanto assunta pari a zero per tutte le annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

Ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità costituiscono componenti previsionali straordinarie che possono essere riconosciute, al fine di intercettare particolari dinamiche di costo che, per natura, entità o tempistica di manifestazione, non risultano adeguatamente rappresentate dai meccanismi ordinari di aggiornamento delle entrate tariffarie previsti dal Metodo. L'introduzione di tali componenti risponde all'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione in presenza di fattori esogeni, obblighi normativi, adeguamenti organizzativi o specifiche esigenze di miglioramento del servizio che comportano oneri ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti nelle basi di costo storiche. La loro valorizzazione costituisce pertanto uno strumento eccezionale e puntuale, finalizzato ad evitare che costi effettivamente sostenuti o prevedibilmente sostenibili dai gestori rimangano privi di copertura tariffaria pur risultando funzionali al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni rese all'utenza.

In particolare, l'art. 8 del MTR-3 individua quattro distinte componenti previsionali:

- **CTSA**, destinata al riconoscimento di specifici costi operativi connessi alle attività di trattamento e smaltimento, nei casi e secondo le modalità previste dalla regolazione;
- **CO₁₁₆**, finalizzata a intercettare gli effetti economici derivanti dall'introduzione di disposizioni normative o regolatorie sopravvenute, che determinano maggiori oneri non già riflessi nelle precedenti predisposizioni tariffarie;
- **CQ**, volta a riconoscere i costi sostenuti per il conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e per l'adeguamento agli standard qualitativi introdotti dall'Autorità ai sensi del TQRIF;
- **CO_{ANT}**, limitatamente agli anni 2026, 2027, volto alla copertura di eventuali oneri che possano trovare manifestazione nel 2026/27 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata alla verifica, da parte dell'ETC, dell'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dal MTR-3, della coerenza dei costi con le finalità individuate dalla regolazione e dell'assenza di sovrapposizioni con altre componenti già riconosciute in tariffa. In tale ambito, l'Ente Territorialmente Competente è chiamato a valutare la ragionevolezza, la pertinenza e la documentabilità dei maggiori oneri rappresentati dai gestori, assicurando che il loro eventuale riconoscimento risulti coerente con i principi di efficienza, efficacia e sostenibilità economica posti alla base del Metodo Tariffario.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER con riferimento a ciascuna delle componenti previsionali disciplinate dall'art. 17 del MTR-3, evidenziando le motivazioni sottese alle relative scelte di valorizzazione e i criteri adottati ai fini del loro eventuale riconoscimento tariffario.

5.3.1 Componente previsionale CTSA^{exp}.

Con riferimento alla componente previsionale in oggetto, AGER ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie. All'esito delle verifiche effettuate e sulla base della documentazione trasmessa dai gestori, vista anche l'assenza di istanze di parte per l'eventuale riconoscimento della

componente previsionale, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità richiesti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CTSA, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.2 Componenti previsionali CO_{116}

Con riferimento alla componente previsionale CO_{116} , l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie. All'esito delle verifiche effettuate e sulla base della documentazione trasmessa dai gestori, vista anche l'assenza di istanze di parte per l'eventuale riconoscimento della componente previsionale, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità richiesti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CO_{116} , assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Con riferimento alla componente previsionale CQ, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie. All'esito delle verifiche effettuate e sulla base della documentazione trasmessa dai gestori, vista anche l'assenza di istanze di parte per l'eventuale riconoscimento della componente previsionale, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità richiesti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CQ, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Analogamente a quanto previsto per le ulteriori componenti tariffarie di natura previsionale, con riferimento alla componente CO_{ANT} l'Ente Territorialmente Competente ha svolto le verifiche

istruttorie previste dall'art. 17 del MTR-3, al fine di accertare la sussistenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già riconosciuti nell'ambito delle ordinarie componenti tariffarie.

All'esito dell'istruttoria, sulla base della documentazione trasmessa e delle motivazioni rappresentate dal Gestore operativo, l'istanza è stata ritenuta ammissibile e coerente con i presupposti previsti dalla disciplina regolatoria. Conseguentemente, l'Ente Territorialmente Competente ha disposto il riconoscimento della componente tariffaria CO_{ANT} limitatamente al primo biennio del terzo periodo regolatorio (2026-2027), secondo gli importi riportati nella tabella seguente.

Tabella 7: Parametro CO_{ant} - Comune di Andria

CO_{ANT}	2026	2027
Parte variabile	258.228	409.645
Parte fissa	73.513	116.790
Totale CO_{ANT}	331.741	526.435

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

Ai sensi dell'art. 3.4 del MTR-3, il fattore di sharing b_a disciplina le modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei materiali recuperati e dalla valorizzazione energetica dei rifiuti, individuando la quota di tali ricavi che deve essere trasferita a beneficio dell'utenza attraverso una riduzione delle entrate tariffarie riconosciute al gestore. Il meccanismo introdotto dall'Autorità è finalizzato a garantire un'equa distribuzione dei benefici economici generati dalla valorizzazione dei rifiuti, temperando l'esigenza di incentivare il gestore al miglioramento delle performance ambientali con quella di riconoscere agli utenti una parte dei risultati economici conseguiti grazie ai comportamenti virtuosi di raccolta differenziata e corretta separazione dei rifiuti.

In tale prospettiva, il fattore di sharing costituisce uno strumento di regolazione incentivante che collega il livello di trattenimento dei ricavi da valorizzazione alle performance ambientali della gestione. All'aumentare della qualità e dell'efficacia del servizio, il Metodo consente infatti di riconoscere al gestore una quota maggiore dei proventi conseguiti, mentre una quota residuale viene trasferita agli utenti mediante una corrispondente riduzione del fabbisogno tariffario.

La determinazione del valore del parametro b_a è effettuata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei livelli di qualità ambientale raggiunti dalla gestione, misurati attraverso i coefficienti γ_1 e γ_2 , rispettivamente riferiti al grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio. In applicazione dei criteri e degli intervalli di valorizzazione previsti dall'art. 3.4 del MTR-3, il valore del fattore di sharing è stato pertanto determinato tenendo conto delle valutazioni effettuate con riferimento ai parametri γ_1 e γ_2 , secondo la matrice riportata nella tabella seguente.

Figura 3: range per valorizzazione fattore di sharing

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Per le modalità di determinazione dei coefficienti γ_1 e γ_2 e per le relative valutazioni effettuate dall'Ente Territorialmente Competente si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 5.1 della presente relazione.

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, ai sensi dei criteri previsti dal MTR-3, le performance conseguite dal Comune di Andria hanno determinato

- una valutazione classificata come “soddisfacente” relativamente alla valutazione delle performance di raccolta differenziata;
- una valutazione classificata come “non soddisfacente” relativamente alla valutazione delle performance di efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio-

Conseguentemente, in applicazione della matrice di cui all'art. 3.4 del Metodo, la gestione risulta collocata nel III quadrante, cui corrisponde un intervallo di valorizzazione del fattore di sharing b_a compreso tra 0,55 e 0,7. Nell'ambito del range regolatorio così individuato, l'ETC ha proceduto alla determinazione del valore puntuale del parametro b_a , tenendo conto sia della finalità incentivante sottesa al meccanismo di sharing, volto a promuovere il miglioramento delle performance ambientali della gestione, sia dell'esigenza di contenere l'impatto tariffario, comunque nella salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario. La valorizzazione adottata mira, pertanto, a garantire un adeguato bilanciamento tra la restituzione all'utenza di una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti e il mantenimento di condizioni economiche idonee a

sostenere gli obiettivi di miglioramento perseguiti dal gestore. Nella tabella seguente è riportato il valore del parametro b_a individuato dall’ETC all’interno dell’intervallo previsto dal MTR-3, nel limite massimo dell’intervallo previsto.

Tabella 8: Fattore di sharing - Comune di Andria

Comune di Andria	2026	2027 e ss.
intervallo di riferimento b	(0,55-0,7]	(0,55-0,7]
b	0,7	0,7

5.5 Cespiti e costi di capitale

AGER, nell’ambito delle attività di validazione previste dal MTR-3, ha verificato la corretta determinazione delle componenti relative ai costi d’uso del capitale, accertandone la piena conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IV del Metodo Tariffario. Per gli aspetti inerenti alla stratificazione delle immobilizzazioni si rinvia a quanto illustrato nel Capitolo 4 della presente relazione.

L’attività istruttoria ha riguardato, in primo luogo, la verifica della corrispondenza tra le stratificazioni cespitali trasmesse dai gestori e le risultanze delle fonti contabili obbligatorie, nonché la corretta riconducibilità delle immobilizzazioni al perimetro regolatorio del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In tale ambito è stato accertato che le immobilizzazioni considerate ai fini tariffari fossero effettivamente afferenti alle attività regolamentate e coerenti con i criteri di ammissibilità previsti dall’Autorità.

Le verifiche svolte hanno inoltre interessato la corretta individuazione dei cespiti rilevanti ai fini regolatori, con riferimento alle immobilizzazioni in esercizio nelle annualità 2024 e 2025, non integralmente ammortizzate e non oggetto di dismissione. È stata altresì accertata la corretta valorizzazione delle stesse sulla base del costo storico originario, opportunamente depurato delle componenti non riconoscibili ai sensi della regolazione vigente. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della coerenza tra i dati riportati nel Piano Economico Finanziario e quelli desumibili dalle scritture contabili e dal libro cespiti, nonché alla corretta determinazione dei fondi di ammortamento e delle quote annue riconosciute in tariffa.

Con riguardo alle vite utili regolatorie, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato il rispetto dei criteri stabiliti dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per le categorie di cespiti espressamente individuate dall'Autorità. Per le immobilizzazioni non direttamente riconducibili alle categorie regolatorie, è stata verificata la corretta applicazione del criterio previsto dal comma 15.4 del MTR-3, sulla base di valutazioni coerenti con la natura dei beni, le loro caratteristiche tecnico-funzionali e la residua capacità di utilizzo nell'ambito del servizio.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie, né in diminuzione ai sensi del comma 15.5 del MTR-3, né in aumento ai sensi del successivo comma 15.6. Analogamente, per quanto concerne la remunerazione del capitale investito, sono stati applicati i parametri e i criteri di calcolo stabiliti dall'Autorità per il periodo regolatorio di riferimento.

Alla luce degli approfondimenti svolti e della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi di criticità o incongruenze significative nella determinazione degli ammortamenti, del capitale investito riconosciuto e, più in generale, delle componenti afferenti ai costi d'uso del capitale. Le relative valorizzazioni risultano pertanto coerenti con le disposizioni del MTR-3 e adeguatamente supportate dalle evidenze contabili e documentali esaminate dall'Ente Territorialmente Competente.

5.6 Conguagli

Con riferimento al quadriennio regolatorio 2026-2029, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla verifica delle componenti a conguaglio valorizzate nella presente predisposizione tariffaria, accertandone la corretta determinazione sulla base dei dati trasmessi dai gestori, delle risultanze delle fonti contabili obbligatorie e degli esiti elaborati mediante il Tool di calcolo predisposto dall'Autorità. Le verifiche sono state svolte in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del MTR-3, che disciplinano i meccanismi di recupero o restituzione di partite economiche riferite ad annualità pregresse, al fine di garantire l'allineamento tra costi effettivamente sostenuti, entrate tariffarie riconosciute e ricavi effettivamente conseguiti.

Con riferimento alla predisposizione del PEF del Comune di Andria, tra le componenti di conguaglio previste dal Metodo, risultano valorizzate le seguenti:

- **Recupero del conguaglio inflattivo 2025 (RC_{I2025}):** Tale componente è finalizzata al recupero degli effetti economici derivanti dall'aggiornamento del tasso di inflazione applicabile

all'annualità 2025. In particolare, il conguaglio corrisponde alla differenza tra i costi operativi riconosciuti nell'ambito dell'aggiornamento biennale 2024-2025, determinati assumendo un tasso di inflazione pari a zero, e i medesimi costi rideterminati applicando il tasso di inflazione del 2,0% successivamente riconosciuto dall'Autorità. Detta componente è stata valorizzata in misura pari a € 65.689 per la parte variabile e € 18.123 per la parte fissa in favore del solo gestore operativo;

- **Recupero del conguaglio delle entrate tariffarie (RC_{FATT}):** la componente è finalizzata a recuperare gli scostamenti tra le entrate tariffarie approvate dall'Autorità e i ricavi effettivamente fatturati all'utenza nelle annualità di riferimento, al netto delle eventuali ulteriori risorse disponibili. Dalle rilevazioni trasmesse dal soggetto responsabile dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU) emerge un conguaglio complessivo positivo, e pertanto a beneficio del GTRU, pari a **euro -184.000**, riferito alle annualità 2024 e 2025. In particolare, il conguaglio risulta pari a **-2.484 euro** per l'anno 2024 e a **-181.517 euro** per l'anno 2025. A dette quota si è aggiunto il conguaglio afferente alle annualità 2024/25 negli importi dettagliati nella tabella seguente (il conguaglio 2024 è stato riconosciuto nel 2026 e quello del 2025 nell'annualità 2027, in coerenza con le logiche regolatorie del MTR-3).

Tabella 9: conguagli revisione PEF 2024/25 - Comune di Andria

Conguaglio ANDRIA	Gestore	Comune	Totale
Valore PEF anno 2023 Gestore	9.946.734	8.555.723	18.502.457
Valore PEF anno 2024 Gestore ricalcolato	10.570.170	9.395.832	19.966.002
Valore PEF anno 2025 Gestore ricalcolato	10.843.622	9.641.494	20.485.116
Differenza Valore PEF 2024 ricalcolato su PEF 2023	623.436	840.109	1.463.544
Differenza Valore PEF 2025 ricalcolato su PEF 2023	896.888	1.085.771	1.982.658

- **Recupero del conguaglio conseguente a rettifiche dell'Autorità (RC_{RETT}):** Ai sensi della deliberazione ARERA n. 376/2025/R/rif, con riferimento all'ambito tariffario del Comune di Andria, l'Autorità ha disposto che la differenza tra le tariffe applicate nel biennio 2024-2025 e quelle determinate con il medesimo provvedimento — che non ha riconosciuto incrementi rispetto ai valori approvati per il 2023 — sia recuperata a beneficio dell'utenza in occasione

della prima approvazione tariffaria utile, mediante la valorizzazione dei pertinenti conguagli. In attuazione di tale disposizione, nella componente di conguaglio **RC_{RETT}** dovranno pertanto essere inseriti, con segno negativo, gli importi riportati nella tabella seguente:

Tabella 10 RC_{RETT} - Comune di Andria

Rettifiche ANDRIA (RC _{RETT})	Gestore	Comune	Totale
Valore PEF anno 2023 Gestore	9.946.734	8.555.723	18.502.457
Valore PEF anno 2024 Gestore approvato	10.526.422	9.111.011	19.637.433
Valore PEF anno 2025 Gestore approvato	10.800.108	9.383.296	20.183.404
Differenza Valore PEF 2024 approvato su PEF 2023	579.688	555.288	1.134.976
Differenza Valore PEF 2025 approvato su PEF 2023	853.374	827.572	1.680.947

- Si specifica che la componente RC_{RETT} è stata unicamente inserita nella parte variabile e la rettifica 2024 è stata riconosciuta nel 2026 mentre quella del 2025 nell’annualità 2027, in coerenza con le logiche regolatorie del MTR-3.

Tra le componenti di conguaglio non valorizzate dall’ETC, si specifica quanto segue:

- **RC_{imp}**: la componente, destinata a recuperare gli eventuali scostamenti derivanti dall’applicazione delle tariffe di accesso agli impianti determinate secondo i criteri regolatori rispetto ai costi già riconosciuti in tariffa, non è stata valorizzata in quanto nella Regione Puglia non sono individuati impianti di chiusura classificati come “minimi”;
- **RC_{wacc}**: la componente, finalizzata a recuperare eventuali differenze tra i valori provvisori e quelli definitivi del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) stabiliti dall’Autorità, è stata assunta pari a zero in quanto i costi d’uso del capitale sono stati determinati applicando direttamente i parametri regolatori aggiornati e vigenti per il periodo di riferimento, senza che emergessero differenze suscettibili di recupero mediante specifica componente di conguaglio.

Di seguito si riporta uno schema sintetico riepilogativo dei conguagli valorizzati:

Tabella 11: Conguagli - Comune di Andria

	CONGUAGLI PARTE VARIABILE			
	2026		2027	
	GIAL SRL	Andria	GIAL SRL	Andria
RC _{RET,TV,a}	-579.688	-555.288	-853.374	- 827.572
RC _{co116,TV,a}	-	-	-	-
RC _{CQ,TV,a}	-	-	-	-
RC _{COI,TV,a}	-	-	-	-
RC _{IMP,TV,a}	-	-	-	-
RC _{FATT,TV,a}	623.436	810.918	896.888	938.343
RC _{I25,TV,a}	-	-	65.689	-
RCΔ(T-Tmax) _{pre,TV,a}	-	-	-	-
RC _{TOT,TV,a}	43.747	255.630	109.203	110.771
	CONGUAGLI PARTE FISSA			
	2026		2027	
	GIAL SRL	Andria	GIAL SRL	Andria
RC _{RET,TF,a}	-	-	-	-
RC _{CO116,TF,a}	-	-	-	-
RC _{CQ,TF,a}	-	-	-	-
RC _{COI,TF,a}	-	-	-	-
RC _{FATT,TF,a}	-	26.707	-	-34.090
RC _{I25,TF,a}	-	-	18.123	-
RC _{wacc,TF,a}	-	-	-	-
RCΔ(T-Tmax) _{pre,TF,a}	-	-	-	-
RC _{TOT,TF,a}	-	26.707	18.123	-34.090
Totale RC	43.747	282.337	127.326	76.681

Alla luce delle verifiche effettuate, l'Ente Territorialmente Competente ritiene che le componenti a conguaglio valorizzate risultino coerenti con le disposizioni del MTR-3, adeguatamente supportate dalla documentazione acquisita agli atti e correttamente determinate sulla base delle risultanze contabili e regolatorie disponibili.

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Nell'ambito del procedimento di validazione di cui all'articolo 30 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente ha verificato la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, assumendo a riferimento le entrate tariffarie determinate mediante il tool di calcolo di cui all'Allegato 1 al Metodo e la documentazione prodotta dai gestori.

L'istruttoria, svolta in contraddittorio con il Comune di Andria e con i gestori, ha riguardato la coerenza dei costi riconoscibili, delle componenti previsionali e di conguaglio, degli investimenti programmati e dei parametri di competenza dell'ETC, nonché la capacità delle entrate tariffarie di assicurare la copertura dei costi efficienti della gestione nel periodo 2026-2029. Le valutazioni

dell'ETC risultano coerenti con le evidenze rappresentate dai gestori nelle rispettive relazioni di accompagnamento.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario è stato, inoltre, riconosciuto il conguaglio derivante dalla revisione della predisposizione tariffaria relativa al biennio 2024-2025. Tale revisione è stata effettuata avvalendosi della facoltà espressamente prevista dalla deliberazione ARERA n. 376/2025/R/rif e si affianca, senza sovrapposizioni, alla distinta rettifica a beneficio dell'utenza disposta dal medesimo provvedimento.

Alla luce delle verifiche effettuate, l'ETC ritiene che il livello delle entrate tariffarie risultante dalla presente predisposizione sia adeguato ad assicurare la copertura dei costi riconosciuti e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione nel periodo regolatorio 2026-2029, nel rispetto della disciplina del MTR-3 e delle misure di tutela dell'utenza.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, le entrate tariffarie determinate mediante l'applicazione del MTR-3 costituiscono valori massimi riconoscibili ai fini tariffari. La medesima disposizione prevede quindi la possibilità, qualora sia comunque garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione, di applicare livelli di entrata inferiori rispetto a quelli risultanti dal Metodo, individuando puntualmente le componenti di costo che si ritiene di non coprire integralmente e verificando la coerenza di tale scelta con gli obiettivi perseguiti. Il medesimo articolo specifica, inoltre, che si assume accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica e corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.

La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di preservare gli effetti delle condizioni economiche derivanti dagli affidamenti del servizio e di evitare che l'applicazione automatica del Metodo possa determinare il riconoscimento di entrate tariffarie superiori a quelle ritenute necessarie nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario sotteso all'affidamento stesso.

Con riferimento al bacino tariffario del Comune di Andria, nel corso dell'attività istruttoria svolta ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029, AGER ha effettuato una serie di valutazioni condivise con l'Amministrazione Comunale e con il

gestore affidatario GIAL SRL, finalizzate a garantire il rispetto dei vincoli di crescita tariffaria previsti dal MTR-3 e, al contempo, a contenere l'impatto degli incrementi tariffari sulle diverse categorie di utenza.

Le analisi svolte hanno evidenziato come la piena applicazione delle componenti riconoscibili ai sensi della regolazione avrebbe determinato livelli di entrata tariffaria superiori a quelli previsti contrattualmente tra le parti. A tal fine sono state operate le seguenti detrazioni rispetto ai valori teoricamente riconoscibili ai sensi del Metodo:

Tabella 12: Detrazioni - Comune di Andria

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL' ART. 4.5 DELLA DELIBERA 397/2025/R/RIF PER I COSTI VARIABILI				
	2026	2027	2028	2029
	GIAL SRL	GIAL SRL	GIAL SRL	GIAL SRL
CRT _a	332.520	251.093	169.197	153.711
CRD _a	1.451.400	1.103.752	743.752	675.682
Detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif -parte variabile	1.783.920	1.354.845	912.949	829.393
TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART 4.5 DELLA DELIBERA 397/2025/R/RIF PER I COSTI FISSI				
	2026	2027	2028	2029
	GIAL SRL	GIAL SRL	GIAL SRL	GIAL SRL
CSL _a	459.593	347.860	234.402	212.949
CARC _a	9.482	7.491	5.048	4.586
CGG _a	167.704	136.781	92.168	83.733
CC _a	177.185	144.272	97.216	88.319
Amm _b	45.590	36.897	24.812	11.414
Acc _a	-	-	-	-
R _a	43.384	32.354	20.089	16.698
CK _a	88.974	69.251	44.901	28.112
Detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif -parte fissa	725.752	561.383	376.519	329.380
Totale detrazioni di cui all'art. 4.5 Del 397/2025/R/Rif	2.509.673	1.916.228	1.289.468	1.158.773

Le misure sopra descritte sono state definite nell'ambito di un **percorso condiviso** tra AGER, Comune di Andria e Gestore affidatario, volto a contemperare le esigenze di sostenibilità economico-finanziaria della gestione con la necessità di limitare gli impatti tariffari derivanti dall'applicazione del nuovo quadro regolatorio. La manovra adottata consente infatti di mantenere le entrate tariffarie entro i limiti di crescita consentiti dal MTR-3, salvaguardando al contempo gli equilibri economici della gestione e la capacità del soggetto affidatario di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio.

Alla luce delle verifiche effettuate e delle determinazioni assunte nel corso dell'istruttoria, AGER ritiene che la manovra tariffaria così definita risulti coerente con i principi di gradualità, sostenibilità e tutela dell'utenza posti alla base della regolazione ARERA, nonché compatibile con gli equilibri economico-finanziari sottesi all'affidamento in house del servizio a GIAL SRL, assicurando il perseguimento degli obiettivi di efficienza gestionale e di qualità del servizio previsti dal MTR-3.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Sulla base delle risultanze emerse nel corso dell'attività istruttoria e delle verifiche effettuate da AGER in qualità di Ente Territorialmente Competente, non si è ritenuto necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 18.2 del MTR-3, che consente all'ETC di procedere ad una rimodulazione temporale delle componenti a conguaglio delle entrate tariffarie (RC_{FATT}) mediante una diversa distribuzione delle stesse all'interno del periodo regolatorio. Tale facoltà è finalizzata a consentire, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, una maggiore gradualità nel recepimento degli effetti economici derivanti dai conguagli tariffari, favorendo la stabilità del percorso tariffario e contribuendo al rispetto dei limiti annuali di crescita delle entrate tariffarie previsti dalla regolazione. Nel caso del Comune di Andria, le analisi svolte sui valori economici e tariffari risultanti dalla predisposizione del Piano Economico Finanziario hanno evidenziato una situazione di sostanziale equilibrio, tale da non rendere necessario il ricorso a meccanismi di riprogrammazione o differimento temporale delle componenti a conguaglio. Le componenti RC_{FATT} risultano infatti compatibili con il percorso tariffario definito per il periodo 2026-2029 e non determinano effetti tali da compromettere il rispetto dei vincoli di crescita annuale delle entrate tariffarie stabiliti dal MTR-3. L'Ente Territorialmente Competente ha pertanto ritenuto di confermare l'integrale riconoscimento delle componenti a conguaglio secondo le ordinarie modalità previste dal Metodo, senza procedere ad alcuna redistribuzione pluriennale delle stesse, ritenendo tale impostazione maggiormente coerente con i principi di trasparenza, semplicità applicativa e corretta rappresentazione economica dei costi e dei ricavi del servizio. La scelta effettuata risulta altresì coerente con l'equilibrio complessivo della manovra tariffaria definita per il bacino e con gli ulteriori interventi di contenimento delle entrate tariffarie adottati nell'ambito della predisposizione del PEF, che hanno consentito di garantire il rispetto dei limiti regolatori senza rendere necessario il ricorso agli strumenti di rimodulazione temporale previsti dall'articolo 18.2 del MTR-3.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Gli interventi di contenimento tariffario descritti nei paragrafi precedenti nonché l'applicazione di significative detrazioni a talune componenti tariffarie ammissibili a riconoscimento ai sensi del MTR-3, le risultanze della predisposizione tariffaria hanno evidenziato un livello di entrate tariffarie inferiori al limite massimo di crescita annuale consentito dalla regolazione per tutte le annualità del III° periodo regolatorio e non è stato quindi necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.3 del Metodo, che consente di procedere ad una rimodulazione temporale delle entrate tariffarie eccedenti il limite di crescita, rinviandone il riconoscimento alle annualità successive del medesimo periodo regolatorio.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente dà atto che, con riferimento a tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, non ricorrono le condizioni per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie determinato ai sensi dell'art. 4.1 del MTR-3.

In particolare, dalle verifiche effettuate sulle risultanze del Piano Economico Finanziario e del Tool di calcolo predisposto dall'Autorità non emergono situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione tali da giustificare il ricorso alla procedura di superamento del limite di crescita prevista dall'art. 4.4 del MTR-3. Parimenti, non si rilevano esigenze connesse al conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento del servizio o alla realizzazione di interventi straordinari tali da rendere necessario il riconoscimento di entrate tariffarie eccedenti i limiti ordinariamente determinati dal Metodo.

Alla luce di quanto sopra, l'ETC ritiene che il livello delle entrate tariffarie risultante dalla presente predisposizione sia idoneo a garantire la copertura dei costi riconosciuti e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nel pieno rispetto dei limiti di crescita annuale previsti dalla regolazione vigente.

Nella pagina seguente si riporta il PEF conclusivo riepilogativo di tutte le elaborazioni descritte nella presente relazione

**PEF COMUNE DI
ANDRIA III° PERIODO
REGOLATORIO 2026/29**